

Oggetto: Parere in merito alla Valutazione della Sicurezza nei casi di cambi di destinazione d'uso, senza opere, con aumento di classe. (Rif. prot. int. n. 114).

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta dell'Ufficio Unico per l'esercizio delle funzioni sismiche dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di esprimere un parere in merito alla *corretta interpretazione di quanto al § 8.3 e 8.4.1 del DM 14/01/2008 e delle azioni e conseguenze;*

Vista la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS;

Premesso

L'Ufficio Unico per l'esercizio delle funzioni sismiche dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, al fine di *applicare uniformemente e correttamente il disposto normativo, anche quando questo pare non essere completo ed esaustivo, evitando di gravare con oneri di qualunque tipo eccessivi e non dovuti su procedimenti ed in special modo su quelli relativi alla attività di impresa,* chiede al CTS di esprimere un parere in merito alla *corretta interpretazione di quanto al § 8.3 e 8.4.1 del DM 14/01/2008 e delle azioni e conseguenze.*

In particolare, *con riferimento ad una struttura con cambio di classe d'uso in aumento e perciò sottoposta a VDS (Valutazione Della Sicurezza) il cui esito evidenzia criticità con Tint > 2 anni tuttavia inferiore a 30,* la richiesta si articola nei quesiti così riassumibili:

- 1) *Con riferimento al Parere CTS n.1, Seduta n.2, Riunione 12/1/2010 e a quanto si legge nei successivi Pareri CTS n. 6 e 7 (Seduta n.4, Riunione 27/7/2010) si chiede di precisare il rispettivo campo di applicazione ovvero chiarire quali sono gli adempimenti amministrativi e autorizzativi cui deve essere assoggettata una US esistente nel caso di un cambio di destinazione d'uso (da II a III, quindi in aumento) senza che siano previste opere, ma per solo effetto di sopravvenuta "inclusione" della US in una attività soggetta (di cui agli elenchi ex § 2.4.2 NTC, DGR 1661/2009);*
- 2) *Nel caso di una VDS effettuata nei casi previsti dalla legge e in esito alla quale il Tint risulta compreso tra 2 e 30 anni (con riferimento al Parere CTS di prot. 6 su citato) si domanda se le opere necessarie per risolvere la relativa criticità debbano essere effettuate e concluse entro il termine di cui al Tint medesimo ed a far corso dalla data di redazione della VDS; ovvero secondo altra tempistica ma comunque prima della richiesta di agibilità;*
- 3) *Con riferimento al caso di cui al quesito 2, laddove le opere previste non fossero poi effettuate questa è circostanza tale e sufficiente da far decadere l'eventuale agibilità acquisita;*
- 4) *Quali adempimenti gravano in tali casi sulla preposta STC (Struttura Tecnica Competente);*
- 5) *Si domanda infine se la VDS già definita "relazione per il committente" e depositata nella STC di riferimento, possa essere ritenuta ammissibile e valida anche se presentata in forma sintetica ovvero sprovvista in allegato della documentazione di indagine raccolta per la redazione ed assunzione delle ipotesi di calcolo implementate nella VDS medesima;*

- 6) *In generale, l'impossibilità tecnica di adeguare una US interessata da un cambio di classe d'uso in aumento, determina automaticamente la sua inevitabile dismissione per i fini di cui alla classe d'uso superiore la sua "non usabilità".*

Considerato

Come riportato nei documenti di riferimento, il parere n. 1 del 12/01/2010 *"in merito all'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni approvate con Decreto ministeriale 14 gennaio 2008"* è stato espresso *"al fine di chiarire dubbi interpretativi sull'applicazione di alcuni punti della norma in oggetto"*; mentre il parere n. 6 del 27/07/2010 *"in merito alle verifiche tecniche, problematiche correlate e decisioni conseguenti"* è stato espresso per il *"concreto utilizzo di primi esiti di verifiche tecniche cofinanziate dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC): esemplificazioni per edifici scolastici"* e *"valutazioni in merito alle più recenti istruzioni del DPC ("ricognizione" e "crono programmi") per l'effettuazione delle verifiche tecniche, con riferimento alla scadenza del 31 dicembre 2010 (art. 20, comma 5, del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 31/2008.*

Tutto ciò premesso e considerato, con riferimento ai quesiti sintetizzati e numerati in premessa, il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Prof. Ing. Antonio Michele Tralli, all'unanimità dei presenti

è del parere

che:

1. Si conferma quanto deliberato nel parere n. 1/2010, secondo il quale *"a seguito di cambio di classe in 'aumento' ancorché senza esecuzione di opere, questo sia condizione sufficiente alla richiesta di adeguamento della costruzione"*. In questa fattispecie, la valutazione della sicurezza è da intendere quale primo passo di un intervento di adeguamento. Il par. 8.4.1. delle NTC-08, infatti, recita: *"È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda (...)"*. Quindi, nei casi in cui ricorra l'obbligo di adeguamento occorre effettuare la VDS e, qualora questa fornisca esito insoddisfacente, effettuare gli interventi. Qualora invece la VDS fornisca esito soddisfacente, essa assume lo stesso ruolo del progetto di adeguamento e quindi soggetta agli stessi iter amministrativi.
2. In generale, il tempo di intervento, Tint, definito nel parere n.6/2010, non è legato all'agibilità di un edificio, ma è uno degli elementi di valutazione che si possono utilizzare per definire il tempo *"entro il quale attivare il rimedio ad una data inadeguatezza sismica"*. Nello stesso parere si sottolinea *"nella scelta delle tempistiche e delle priorità di intervento debbano intervenire anche altri fattori, oltre al valore dell'accelerazione di ancoraggio dello spettro che caratterizza la capacità della struttura, quali: l'esposizione di vite umane (...), le previsioni di utilizzo futuro (...), il ruolo della specifica struttura (...), la possibilità di intervenire senza interrompere totalmente la fruizione dell'edificio..., le disponibilità economiche ..."*. Nella fattispecie di cui al punto 1, invece, le tempistiche e le procedure amministrative sono dettate dalla necessità di conseguire l'adeguamento della costruzione prima dell'effettivo cambio di destinazione d'uso (con aumento di classe).
3. Si ritiene che la risposta sia contenuta nel punto 2.
4. Alle Strutture tecniche competenti in materia sismica compete il controllo previsto ai sensi della DGR n. 1373/2011; conseguentemente, la VDS dovrà essere esaminata quale parte integrante (o unica, nei casi di obbligo di adeguamento con VDS soddisfacente già nello stato di fatto) di un progetto esecutivo

riguardante le strutture, come specificato nell'allegato B.2.1 della stessa delibera, nel caso di interventi su costruzioni esistenti;

5. La VDS deve essere completa di tutte le informazioni ad essa richieste dalle NTC-08 (par. 8.5), tanto più nei casi in cui essa si riferisca alla dimostrazione della necessità o meno di effettuare un intervento di adeguamento qualora ne ricorra l'obbligo;
6. Nel caso in cui sia proposto un di cambio di classe d'uso in aumento, l'impossibilità tecnica di eseguire le opere necessarie per adeguare la costruzione, determina l'impossibilità di fatto di usare l'edificio per la classe superiore.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

(Ing. Vania Passarella)

